

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 685/A 1^a Legislatura

" Modifiche ed integrazioni alla L.R.
12/2/1979 n. 6".

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 3/12/1984..

REGIONE PUGLIA

2

ASSESSORATO ALL'URBANISTICA

d.d.l. "Modifiche ed integrazioni alla l.r. 12/
2/1979 n.6"

RELAZIONE

Con la l.r. 12/2/1979 n.6 la Regione Puglia diede attuazione a quanto stabilito dalla legge 28/1/1977 n.10 meglio conosciuta come "Legge Bucalossi" o "legge sul regime dei suoli".

La suddetta legge regionale veniva successivamente modificata ed integrata con le ll.rr. 31/10/79 n.66 e 31/5/1980 n.56.

Il titolo II° della citata legge, dall'art.2 all'art. 18, detta norme per la formazione, approvazione e gestione - da parte delle Amministrazioni Comunali - dei Programmi Pluriennali di Attuazione (P.P.A.) degli strumenti urbanistici generali.

A distanza di cinque anni dall'entrata in vigore della legge, si è rilevata l'opportunità di apportare alcune modifiche ed integrazioni, suggerite dalla stessa applicazione delle norme a suo tempo approvate, per rendere le norme stesse più rispondenti allo spirito programmatario degli interventi e per consentire procedure più snelle e più razionali, anche in riferimento alla crisi che l'attività edilizia sta attraversando in questo ultimo periodo.

A tal fine si è ritenuto che il periodo di validità triennale del P.P.A., previsto dall'art.3 della l.r. n.6/1979, sia troppo limitato per consentire una valida

REGIONE PUGLIA_2 -

3

programmazione e coerente attuazione degli interventi programmati. Ciò anche per la mancata adozione, da parte dei Comuni, dei Piani esecutivi degli strumenti urbanistici e per le difficoltà che la stessa l.r. n.56/80 "Tutela ed uso del Territorio" ha incontrato nella predisposizione dei P.R.G.

Si è rilevato, così, che la maggior parte dei Comuni che hanno tempestivamente adottato il P.P.A. allo scadere dei tre anni di validità, ha dovuto constatare la non completa attuazione dello stesso per la brevità del periodo previsto dalla legge.

Tale fatto, come è ben comprensibile, ha comportato non poche difficoltà, dovendo i Comuni adottare un secondo P.P.A. in presenza del precedente, scaduto ma non attuato.

Si è, pertanto, previsto che i P.P.A. già adottati od ancora da adottare hanno vigore per un periodo massimo di cinque anni (art.1).

I Comuni che, alla data di entrata in vigore delle nuove norme, hanno già adottato il P.P.A., anche se scaduto, nel termine di 60 giorni, possono conferire al P.P.A. stesso una durata quinquennale.

Con l'art.2 del d.d.l. si è inteso recepire quanto previsto dal D.L. 23/1/1982 n.9 convertito con la legge 25/3/1982 n.94.

Sono infatti obbligati alla formazione del P.P.A. tutti i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti ed i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti ma con territorio comprensivo di aree costiere.


Per i Comuni non obbligati l'adozione del P.P.A. è facoltativa.

REGIONE PUGLIA - 3 - ⁴

L'art.5 del d.d.l. prevede che il P.P.A. successivo al primo deve essere deliberato dal Consiglio Comunale sei mesi prima della scadenza del precedente P.P.A. L'articolo prevede, inoltre, una migliore e più ampia casistica di possibilità di interventi in caso di decadenza del P.P.A. e nell'attesa dell'adozione del nuovo P.P.A.

Bari, 23/11/1984

L'Assessore
- dr. R. Paplucci -



REGIONE PUGLIA

5/

ASSESSORATO ALL'URBANISTICA

d.d.l. "Modifiche ed integrazioni alla
l.r. 12/2/1979 n.6"

Art.1

Le previsioni del 1° Programma Pluriennale di Attuazione (P.P.A.), previsto dalla legge 28/1/1977 n.10, già adottato od ancora da adottare dai Comuni, ai sensi della l.r. 12/2/1979 n.6, modificata dalle ll.rr. 31/10/1979 n.66 e 31/5/1980 n.56, hanno vigore per un periodo massimo di cinque anni.

I Comuni che hanno già adottato il P.P.A. per una durata triennale, anche se scaduto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge possono conferire durata quinquennale al P.P.A. stesso a decorrere dalla data della sua adozione.

Car-

ART.2

L'art.4 della l.r. 12/2/1979 n.6 è così modificato:

" Sono obbligati alla formazione del P.P.A. tutti i Co
muni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

Sono altresì obbligati alla formazione del P.P.A. i Comu
ni con popolazione superiore a 5000 abitanti e con territorio
comprendivo di aree costiere.

Ai fini dell'obbligo di cui al presente articolo si fa
riferimento alla popolazione esistente al 31 dicembre del
l'anno precedente.

Per i Comuni non obbligati, l'adozione del P.P.A. è
facoltativa. In tali Comuni non trovano applicazione le
norme previste dal 6° comma dell'art.13 della legge 28/1/
1977 n.10.

I Comuni non obbligati che hanno già adottato il
P.P.A. in esecuzione della l.r. 12/2/79 n.6 e successive
modificazioni ed integrazioni, entro 60 giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge possono revoca
re il P.P.A. o confermare lo stesso quale facoltativo.

In mancanza della revoca prevista dal precedente com
ma, il P.P.A. adottato è da ritenersi facoltativo a tut
ti gli effetti.


ART.3

Gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici e relativi ai tessuti edificati posti nelle zone omogenee di tipo A - B - C - D e miste, di cui al D.M. 2/4/1968 n.1444, e dotate di urbanizzazioni primarie, collegate funzionalmente con quelle comunali, non sono subordinati alla inclusione delle relative aree nel P.P.A.

Si intendono tessuti edificati le maglie dello strumento urbanistico generale nelle quali la superficie dei suoli edificati non sia inferiore a 1/3 di quella dei suoli edificabili.

Sono abrogate le disposizioni dell'art.6 della l.r. 12/2/1979 n.6 così come modificato dalla l.r. 31/10/79 n.66, incompatibili con quelle previste dai comma precedenti.

Es



7

ART.4

La pubblicazione del P.P.A. sul Bollettino Ufficiale della Regione costituisce, a tutti gli effetti, la notifica ai proprietari prevista dal primo comma dell'art.13 della l.r. 12/2/79 n.6 modificato dall'art.36 della l.r. 31/5/1980 n.56.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ART.5

Per l'adozione dei P.P.A. successivi al primo, il Documento Programmatico Preliminare previsto dall'art.10 della l.r. 12/2/1979 n.6, così come modificato dall'art. 3 della l.r. 31/10/1979 n.66, è deliberato dal Consiglio Comunale sei mesi prima della scadenza del precedente P.P.A.

Nel caso di decadenza del P.P.A. per decorrenza dei termini di validità, senza che sia stato adottato il P.P.A. successivo, le concessioni o le autorizzazioni a costruire possono essere rilasciate per gli interventi:

- a) previsti dall'art.9 della legge 28/1/1977 n.10
- b) diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'art.31- primo comma, lett.b, c, d, - della legge 5 agosto 1978 n.457
- c) da realizzare su aree di completamento che siano dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali
- d) da realizzare su aree comprese nei piani di zona
- e) da realizzare su aree di cui all'art.3 della presente legge, per le quali non esiste l'obbligo di inserimento nel P.P.A.
- f) da realizzare su aree dotate di opere di urbanizzazione primaria o per le quali esista l'impegno dei concessionari a realizzarle, sempre che esse risultino incluse nel 1° P.P.A. e non sia ancora intervenuto il provvedimento di espropriazione ai sensi del 6° comma dell'art.13 della legge 28/1/1977 n.10
- g) da realizzare sulle aree già incluse nel 1° P.P.A. ed acquisite al patrimonio del Comune ai sensi del 6° comma dell'art.13 della legge 28/1/77 n.10
- h) da realizzare sulle aree già incluse nel 1° P.P.A. non utilizzate e per le quali non si è proceduto all'esproprio per i motivi di cui al 10° comma dell'art.13 della l.r. 12/2/79 n.6 e successive modifiche ed integrazioni.

Car-

[Handwritten signature]

ART.6

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie od incompatibili con quelle della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bar

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trattato V Consi-
liare per la data 7.12.85